



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Massime della SENTENZA n. 435/2020

(Pres. Carlino, Est. Cancilla; udienza 24 giugno 2020, giudizio di responsabilità iscritto al n. 66622 del registro di segreteria)

*“1)- La violazione di disposizioni di legge che per gli enti pubblici pongono vincoli finalistici all'utilizzo di somme di denaro e, più in generale, l'uso di entrate in conto capitale per finanziare spese correnti costituiscono una grave irregolarità contabile, con conseguente anti giuridicità della condotta, ma di per sé, salva diversa previsione normativa, non integrano il danno erariale. Affinché possa ravvisarsi il danno, occorre che sia dimostrato in maniera precisa che tale diverso utilizzo dei fondi abbia riguardato il pagamento di spese illegittime o abbia determinato un reale depauperamento del patrimonio dell'ente con frustrazione delle finalità previste dalla legge. L'onere di tale prova grava sul Pubblico Ministero”.*

*2)- “La responsabilità amministrativa per l'utilizzo per spese correnti di importi sottoposti dalla legge a vincoli finalistici si può ravvisare in una delle seguenti ipotesi: a)- allorché le spese pagate erano illegittime o non dovute o, quanto meno, relative a debiti privi dei caratteri della certezza, della liquidità e dell'esigibilità; b)- allorché il mancato utilizzo delle entrate in conto capitale ha provocato un deprezzamento o un deterioramento del patrimonio dell'ente; 3)- allorché l'ente non è riuscito ad attuare in concreto le sue finalità istituzionali. L'onere della prova della sussistenza in concreto di una delle summenzionate ipotesi*

